

REPUBBLICA ITALIANA

IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

DOTT. FILIPPO PALLADINO

della sezione per le controversie di lavoro , pronunciando fuori udienza nel procedimento ex art.1 comma 47 ss. della legge n.92/2012 , r.g.l. n.921/2015 , osserva quanto segue :

Emerge documentalmente , anche alla luce della mancata costituzione della società convenuta , che quest'ultima ha provveduto ad un licenziamento collettivo senza il rispetto della procedura di cui alla legge n.223/91 , avendo la società proceduto al licenziamento dei dipendenti contestualmente alla formale attivazione della procedura .

Come già ritenuto da questo Tribunale (v.ordinanza del 17 marzo 2014 est. Benassi , la cui motivazione questo giudicante integralmente richiama) , sembra in questa ipotesi riconoscibile solo la tutela indennitaria e non quella reintegratoria .

L'indennità può essere liquidata nella misura massima , attesa l'evidenza della violazione di legge .

Le spese seguono la soccombenza .



P.Q.M.

1)Dichiara illegittimo il licenziamento intimato alle ricorrenti Bagnoli Nadia , Antonioli Anna , Jovicic Snezana e Tassinari Cristina .

2)Condanna la s.r.l. New Cleaning and Services a pagare a ciascuno dei ricorrenti una indennità risarcitoria pari a 24 mensilità della retribuzione globale di fatto , pari ad Euro 1.310,49 mensili per Bagnoli , Euro 1.518,60 per Antonioli , Euro 1.214,88 per Jovicic ed Euro 1.374,98 per Tassinari , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo saldo .

3)Condanna la società convenuta alle spese di lite , liquidate complessivamente in Euro 259,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi , oltre spese generali , IVA e CPA , da distrarsi ai procuratori delle ricorrenti Si comunichi .

Bologna , 23 ottobre 2015

IL GIUDICE

